



RSPP

Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

Inizia con questo numero della nostra newsletter il quarto anno di vita di RSPP, rileggere gli editoriali dei numeri usciti in questi anni ci aiuta a capire gli argomenti che ci hanno accompagnato, le idee che sono state sviluppate o che avremmo dovuto sviluppare.

Ci piace ricordare, tra gli editoriali dell'anno appena trascorso, quelli dedicati ad argomenti come:

- Consultazione e partecipazione: un dilemma per la rappresentanza sociale;
- La qualità della formazione;
- Sperimentare il metodo partecipativo,
- Cacciare i mercanti dal tempio,
- Sarà vera semplificazione?.

La partecipazione, la qualità della formazione, la valutazione soggettiva dello SLC, l'eliminazione degli interessi di parte e delle posizioni dominanti dalla produzione legislativa, la sem-

plificazione delle norme; sono temi che sono stati al centro degli interessi di chi si occupa di sicurezza sul lavoro nell'anno appena trascorso e lo sarà prevedibilmente anche nei prossimi anni.

Il nostro impegno è continuare ad essere un strumento di servizio, per la comunità dei nostri lettori, anzi vogliamo rilanciare e vi proponiamo di realizzare una rete di professionisti, tra gli iscritti alla nostra newsletter, che possano conoscersi, collaborare mettendo a disposizione le loro competenze, socializzare le informazioni, offrire soluzioni ai problemi quotidiani dei loro colleghi e dei loro committenti. Per realizzare questa idea chiediamo a tutti di considerare il sito e la newsletter strumenti anche loro, da utilizzare inviando materiali e contributi, proporre la realizzazione di seminari: iniziamo a conoscerci meglio.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando un calendario di **giornate d'incontro (seminari di formazione e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo info@rs-ergonomia.com.

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.

Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

- [Strumenti per la valutazione approfondita \(soggettiva\) dello Stress lavoro correlato](#)
- [La partecipazione dei lavoratori nella gestione dell'analisi dei rischi.](#)
- [Gestione delle emergenze](#)
- [Criteri di scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale](#)
- [Ergonomia della manutenzione e progettazione open source](#)

Per maggiori informazioni info@rs-ergonomia.com.

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20143701](#)

Paolo Pascucci, **La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro? I WORKING PAPERS DI OLYMPUS n. 27/2013.**

Da www.amblav.it

[Rep. n. 20143702](#)

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20143703](#)

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE Buone prassi: Movimentazione centrata sulla persona (MCP).

Da www.safetyconcept.it

[Rep. n. 20143704](#)

Macchine / Attrezzature - Linee Guida per la Sicurezza dei Macchinari: Sei Fasi per la Sicurezza delle Macchine (documento edito dalla Sick AG).

Da www.lavoro.gov.it

Commissione per gli Interpelli (Interpelli del 19 dicembre 2013):

[Rep. n. 20143705](#)

Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 alle scaffalature metalliche.

[Rep. n. 20143706](#)

Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP.

[Rep. n. 20143707](#)

Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20143708](#)

Olivia Bonardi, **La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti. I WORKING PAPERS DI OLYMPUS n. 26/2013.**



NUOVA PUBBLICAZIONE

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

Ergonomia della manutenzione

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it

NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



RSPP è partner nazionale della campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»

Proseguiamo con la presentazione di siti che riteniamo importanti per la diffusione della cultura della sicurezza.

Questo mese segnaliamo www.puntosicuro.it, quotidiano on-line (dal 1999) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dedicato a RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.

PuntoSicuro è la rivista ufficiale dell'Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (Aifos); il sito è segnalato dal servizio di documentazione multimediale INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.

Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) viene inviata agli iscritti, con e-mail, la Newsletter PuntoSicuro che presenta i titoli delle notizie pubblicate nell'ultima edizione quotidiana del sito e gli aggiornamenti presenti nella banca dati.

Il direttore responsabile è Luigi Meroni, che insieme a Federica Gozzini, Tiziano Menduto e Pietro de' Castiglioni formano la redazione.

Nei precedenti numeri abbiamo presentato : www.checklistsicurezza.it,
www.quotidianosicurezza.it, www.diario-prevenzione.it, olympus.uniurb.it,
www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx, www.ispesl.it/documentazione/linee.asp,
2087.blog.rassegna.it, www.rassegna.it, www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html,
www.unitadibase.altervista.org.



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 8,00 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Approfondendo... sul web

Da www.studiocataldi.it

[Cassazione: il datore di lavoro è \(quasi\) sempre responsabile dell'infortunio del lavoratore.](#) Di Licia Albertazzi

Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27127 del 4 Dicembre 2013. La Suprema Corte interviene nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro, e di eventuale concorso di colpa del lavoratore, negli infortuni sul lavoro. Nel caso di specie un operaio cade da una scala risultata poi non a norma, riportando lesioni gravissime. In appello otteneva un risarcimento ridotto poiché, secondo il giudice del merito, lo stesso ben avrebbe potuto utilizzare altra scala, più sicura, presente sul luogo di lavoro, di conseguenza l'evento lesivo si sarebbe verificato per concorso di colpa del dipendente. Avverso questa statuizione propone ricorso il lavoratore, contestando il proprio concorso di colpa.

Le norme di prevenzione in tema di infortuni sul lavoro sono dirette a "impedire l'insorgenza di situazioni

pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso". Un'interpretazione molto ampia che, adattata al caso di specie, è idonea a scongiurare il procedimento logico adottato dal giudice del merito. "Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore (...); l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute". Solo in questi casi il comportamento del dipendente è idoneo a recidere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso. La circostanza che il dipendente abbia utilizzato una scala non a norma, presente sul luogo dell'incidente e dunque potenzialmente utilizzabile, non è sicuramente fatto qualificabile come abnorme rispetto alla normale attività lavorativa dallo stesso svolta.

Da www.quotidianosicurezza.it

[La formazione del lavoratore deve essere riferita alla sua effettiva mansione.](#) Di Enzo Gonano

La Commissione interpellì del Ministero del Lavoro si è espressa (interpello Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, nella serie pubblicata il 5 novembre 2013) in merito alla durata del corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla domanda se si dovesse, allo scopo, fare riferimento al codice ATECO dell'azienda di appartenenza, gli esperti del ministero hanno chiarito che se ne

deve prescindere, dovendosi invece fare riferimento all'effettiva mansione del lavoratore, quale risulta dopo che si sono valutati i rischi cui lo stesso viene sottoposto.

Un esempio per tutti può fare bene intendere il significato della conclusione cui è arrivata la Interpelli. Si pensi agli impiegati che operano negli uffici amministrativi di un'azienda metallurgica. Per essi la formazione sarà del tipo a rischio "basso", diversa quindi da quella dei colleghi dell'azienda addetti alle attività produttive per i quali i corsi di formazione sono di tipo a rischio "alto" o "medio", come si evince dal codice ATECO di appartenenza.

Da www.quotidianosicurezza.it

[La formazione ai lavoratori a domicilio.](#) Di Enzo Gonano

I lavoratori a domicilio devono essere adeguatamente formati ma il datore di lavoro non è tenuto a somministrare loro le conoscenze relative ai corsi di primo soccorso e di antincendio ed emergenza. Lo ha chiarito la Commissione interpellì del Ministero del lavoro il 24 ottobre, secondo la quale a questi lavoratori va comunque fornita una formazione adeguata conforme all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Perché? Perché il domicilio non è considerato luogo di lavoro (Art. 62 del TU 81/08: "... si intendono per luoghi di lavoro... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza

dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"). ...

... Vale la pena inoltre di ricordare che la L. 877/73 prevede tre ipotesi in cui è espressamente vietato ricorrere al lavoro a domicilio:

- lavorazioni che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
- azienda interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di un anno dall'adozione dell'ultimo provvedimento;
- azienda che, dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continui la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio.



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da olympus.uniurb.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 27 novembre 2013, n. 20791 - Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

È pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono alcune indicazioni.

L'art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: "La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) del trasferimento o cambiamento di mansioni".

Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell'organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.

Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansioni e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro

della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata.

Nell'ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell'art. 37, comma 4. D.Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici.

La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.



NUOVA PUBBLICAZIONE

Paolo Gentile (a cura di)

La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica.

Il volume contiene gli atti del seminario "La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica" realizzato da S3 Opus, con la collaborazione del Servizio Nazionale Studi e Documentazione sull'ambiente di lavoro.

ISBN: 978-88-96416-28-0

Volume ebook: 2,90 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it

Da www.inail.it

Bando Isi 2013

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

I fondi a disposizione: sono resi disponibili 307,359 milioni di euro con il Bando Isi 2013. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

Le scadenze: dal 21 gennaio all'8 aprile 2014 si può inserire online il proprio progetto. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti

sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di invio. Sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da Ismea).

Come accedere ai finanziamenti. Le imprese, previa registrazione sul portale Inail, hanno a disposizione una procedura informatica per l'inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali, attraverso semplici passaggi operativi:

inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle condizioni minime di ammissibilità

download del codice identificativo

invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste dagli Avvisi pubblici regionali.

Da www.quotidianosicurezza.it

Il datore di lavoro deve vigilare sul rispetto delle misure adottate. Di Enzo Gonano

Con sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che delle misure di sicurezza adottate si sia effettivamente fatto uso da parte del dipendente danneggiato.

Il fatto. Un lavoratore si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inidonea all'uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, senza che sull'esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.

La condotta del dipendente, ha osservato la Corte, si è configurata, "nell'eziologia dell'evento dannoso, come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, e proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro". A quest'ultimo, si

deve imputare la violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, comportamento che "funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso".

Nel respingere l'ipotesi di coinvolgimento del dipendente per concorso in colpa, la Cassazione ha richiamato sulla necessità di uniformarsi al seguente principio di diritto: "Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri di:

abnormità;

inopinabilità (imprevedibilità);

esorbitanza;

rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l'imprenditore è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell'obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell'evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza".



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciaccia, P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 8,00 €

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Appuntamenti

Seminario Online - 23 Gennaio 2014 (ore 9.30 – 11.00)

[Come cambia la valutazione del rischio di esposizione professionale ad agenti chimici pericolosi.](#)

In questo webinar si tratteranno gli scenari espositivi allegati alla scheda di sicurezza dei prodotti chimici e dove reperire nella scheda di sicurezza (estesa o non estesa) le informazioni per una corretta valutazione aziendale del rischio di esposizione ad agenti chimici.

Seminario gratuito con iscrizione obbligatoria.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando un calendario di **giornate d'incontro (seminari di formazine e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo info@rs-ergonomia.com.

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.

Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

- [Strumenti per la valutazione approfondita \(soggettiva\) dello Stress lavoro correlato](#)
- [La partecipazione dei lavoratori nella gestione dell'analisi dei rischi.](#)
- [Gestione delle emergenze](#)
- [Criteri di scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale](#)
- [Ergonomia della manutenzione e progettazione open source](#)

Per maggiori informazioni info@rs-ergonomia.com.



Verifica della metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.

Contiene le riflessioni e gli approfondimenti di esperti in materia di stress lavoro-correlato, con saggi di F.P. Arcuri, C. Ciaccia, E. D'Antona, E. Cordaro, S. Fadda, P. Gentile, L. Livigni, N. Magnavita, A. Magrini, L. Marsella, F. Melis, A. Messineo, C. Nardella, F. Pacelli, G. Scano, G. Solinas, M. Russo.

Versione Ebook: 2,90 € ISBN: 978-88-96416-17-4

Per acquisti on line www.edizioniipalimpsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo:

[Il futuro non è più quello di una volta...](#)

Di Gino Rubini tratto da newsletter diario prevenzione del 17 dicembre 2013

Questo aforisma attribuito al Premio Nobel per la fisica Niels Bohr rende abbastanza bene lo stato d'animo di molte persone che hanno vissuto nel giro di quattro o cinque anni un peggioramento significativo delle proprie condizioni di vita e di lavoro.

Il futuro non è quello che immaginavamo o che speravamo fosse.

Molte persone, dai giovani senza lavoro ai cinquantenni che l'hanno perduto o temono di perderlo, non riescono ad immaginare il proprio futuro e in molti casi preferiscono non farlo...

Le discontinuità portate dall'incrocio della crisi economica, politica e sociale che sta intaccando in profondità le strutture della produzione della ricchezza, della conoscenza e del welfare, corrodono in profondità le fondamenta del patto sociale che ha permesso per molti anni una vita dignitosa per grandi masse di persone.

I movimenti di protesta che occupano piazze e luoghi pubblici sono mossi da rancore e rabbia. Il linguaggio violento e aggressivo e privo d'idee dei capipopolo sono la controprova del processo di entropia sociale in atto, una deriva pericolosa che potrebbe aprire la strada, nella peggiore delle previsioni, a forme di governo autoritarie.

Le forme di welfare e di redistribuzione della ricchezza prodotta con il lavoro e la crescita economica hanno permesso ad alcune generazioni nate nel secondo dopoguerra di fruire dei vantaggi di una buona alimentazione, scuole decorose, un'assistenza sanitaria di buona qualità.

A livello collettivo tutto ciò ha significato incrementare il patrimonio complessivo di salute e d'istruzione della popolazione, creando in tal modo le premesse per una forza competitiva anche dal punto di vista del sistema paese che ha funzionato più o meno bene fino all'inizio del decennio scorso.

In forma decrescente il paese sta ancora vivendo di rendita su quella fase di sviluppo culturale e civile ed economico basato fondamentalmente sul grande sforzo di dare piena attuazione al sistema dei diritti all'istruzione e alla salute sanciti dalla Costituzione.

I processi di globalizzazione hanno sconvolto e sconvolgono quel progetto di sviluppo sociale, culturale e politico e colpiscono ora al cuore il patto sociale centrato sui diritti e tendono a trasformare il diritto alla salute e all'istruzione in bisogni da soddisfare sul mercato.

E' sufficiente esaminare ciò che succede al Servizio Sanitario inglese dall'entrata in vigore del Health and Social Care Act 2012 il sistema sanitario inglese (NHS) attraversa un periodo di grande confusione, caratterizzato da instabilità finanziaria, contraddizioni nella regolamentazione e mancanza di chiare raccomandazioni da parte del governo.

L'unica direttiva del governo britannico che appare chiara nel Social Care Act 2012 è quella di escludere, nelle valutazioni per il finanziamento delle strutture territoriali, gli indicatori di deprivazione e di disuguaglianza in salute, necessari per programmare gli interventi tesi al superamento delle differenze di salute. In forma più strisciante e occulta qualcosa del genere sta avvenendo anche per il Servizio Sanitario italiano.

Questo pare essere il leitmotiv dell'ideologia neoliberista che parte dalla troika europea con la richiesta di "riforme" del welfare per adattare gli europei alla competizione globale: più magri e più affamati per correre più veloci, per essere più competitivi. Questa ideologia è devastante perchè non rende più competitivi ma più ignoranti, più poveri e più violenti: rompe quel patto sociale che è stato alla base dello sviluppo umano sociale ed economico sul quale stiamo vivendo di rendita, per ora.

Per concludere offriamo alcune chiavi di valutazione preventiva per dare un giudizio sulle "riforme" che vengono proposte come panacea di tutti i mali.

Le riforme riferite alla sanità sono valide quando tra gli obiettivi prioritari si propongono di ridurre, con strumenti adeguati, le differenze di salute o le differenze d'istruzione date dal reddito della famiglia, dal tipo di lavoro o professione.

Le riforme sull'istruzione sono valide se incrementano le competenze e le possibilità delle persone di essere autonome, di agire e di non essere agiti

Proponiamo ai lettori questa riflessione sul "liberismo reale" che si va affermando, dopo la fine della fallimentare esperienza comunista, attraverso la globalizzazione e la riduzione dei diritti e delle aspettative dei lavoratori, che viene attuato attraverso la concorrenza delle merci e del lavoro proveniente dai paesi in via di sviluppo, per ridimensionare i diritti dei lavoratori. E' forse ora di archiviare le ideologie che si sono confrontate nel novecento per proporre un modello sociale che sappia far sintesi solo del meglio di quelle esperienze.



In libreria

Da www.safetyconcept.it

Cultura della Sicurezza

[La Gestione dei Pericoli: Tutto quello che è importante sapere per la Vostra Sicurezza](#)

SUVA. Edizione: Settembre 2013.

Da www.inail.it

Paola Conti e Antonella Ninci (a cura di)

Salute e sicurezza

sul lavoro, una questione anche di genere

Quaderni della Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali

Disegno di linee guida e primi strumenti operativi

[Metodologia e strumenti: Evidenze scientifiche delle variabili di genere](#)

Vol.1 INAIL settembre 2011

[Analisi dei dati in ottica di genere: Monografie normative](#)

Vol.2 INAIL settembre 2011

[Integrazione di genere delle linee guida per un SGSL](#)

Vol.3 INAIL agosto 2013

Rita Biancheri, Annalaura Carducci, Rudy Foddis, Antonella Ninci (a cura di)

[Rischi lavorativi: Un approccio multidisciplinare](#)

Vol.4 INAIL agosto 2013

Da www.qes.toscana.it

AUSL 7 Siena Laboratorio Sanità Pubblica - Agenti Fisici: Andrea Bogi, Iole Pinto, Nicola Stacchini

IFAC - Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" CNR Firenze: Daniele Andreuccetti, Nicola Zoppi.

[I CAMPI ELETTROMAGNETICI IN AMBITO SANITARIO: VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO.](#)

RISULTATI DI UNA RICERCA CONDOTTA A LIVELLO REGIONALE

G.E.C.O. Eventi - 2013

Da www.inail.it

Daniela Sarto, Raffaella Giovinazzo (A cura di)

[Il rischio biologico negli ambulatori "Prime Cure" INAIL](#)

Proposta di valutazione attraverso

una metodologia integrata

2013 INAIL



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Scarpe antinfortunistiche innovative



Le scarpe della collezione doctorwork oltre ad essere all'avanguardia tecnologicamente hanno un design elegante che le fa indossare volentieri. Nel catalogo troverai scarpe per tutti i settori produttivi dall'edilizia, alla produzione industriale, al settore sanitario, oltre modelli per manager che hanno la necessità di recarsi in zone dove vige l'obbligo di indossare calzature di sicurezza. Troverai scarpe nei modelli uomo e donna.

Le scarpe antinfortunistiche consigliate dal doctorwork sono un vanto della ricerca Italiana, leader in Europa.

La società produttrice ha ideato, sviluppato e brevettato, un sistema che prevede l'introduzione di un Tag (Chip più antenna) all'interno della calzatura.

Questo sistema permette, attraverso un'antenna esterna, il riconoscimento e/o l'individuazione spazio temporale delle calzature e, attraverso un codice univoco, di tutti i dati ad esse inerenti.

Le applicazioni che scaturiscono da questo nuovo sistema sono innumerevoli e sono in continua implementazione; tra quelle di immediato utilizzo segnaliamo:

- 1) il controllo e/o autorizzazione all'accesso nelle aree riservate, quali potrebbero essere: aree di controllo negli aeroporti, reparti di terapia intensiva negli ospedali, zone militari, zone a rischio biologico, ecc.
- 2) il controllo degli accessi nelle aree pericolose con verifica dell'operatore; se abilitato all'accesso e/o se dotato delle calzature idonee per operare nella zona specifica, come ad esempio: fabbriche di esplosivi, fabbriche di sostanze fortemente acide o basiche, ecc.
- 3) la gestione delle emergenze, attraverso la verifica di avvenuta evacuazione in caso di elevato pericolo ed abbandono di un'area. Il sistema permette la verifica degli operatori che sono usciti dall'area di rischio.
- 4) nel lavaggio industriale l'individuazione ed il riaccoppiaggio delle calzature dopo la fase di lavaggio e/o sterilizzazione, evitando così di dare ad un operatore una scarpa non propria.

Per prenotare la visita di un nostro incaricato o per informazioni inviare una richiesta a

info@rs-ergonomia.com

[Visualizza il catalogo del fornitore](#)

Proponiamo una serie di corsi on line

Nonostante la nostra preferenza vada a situazioni formative in presenza, in alcuni casi, può risultare utile ricorrere alla formazione on-line o corsi di autoistruzione. In questi casi riteniamo di segnalare i pacchetti di formazione dell'ANFOS che soddisfano i criteri richiesti dalla normativa e sono di agevole utilizzo.

Non tutti i corsi possono essere frequentati on line, di seguito indichiamo alcuni corsi che è possibile seguire nel rispetto delle indicazioni legislative:

- CORSO FORMAZIONE DATORE DI LAVORO QUALE R.S.P.P. (limitatamente ai moduli 1 E 2);
- CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO;
- CORSO PER ADDETTI AL SERVIZIO AZIENDALE DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE;
- CORSO RLS;
- CORSO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE LAVORATORI;
- CORSO DI FORMAZIONE PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PREPOSTO
- CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO;
- CORSO AGGIORNAMENTO RLS;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P.;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO.



L'art.37 del D.Lgs 81/08, descrive le procedure attraverso le quali il datore di lavoro deve provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

I corsi on-line progettati dall'Ente Paritetico Bilaterale per la Formazione e ANFOS soddisfano pienamente quanto richiesto dalla norma citata.

[SEGUI I CORSI ON LINE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.](#)